



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO, CONTE, CARIDI, ZIN, MASTRANGELI,
CUOMO e SCILIPOTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014

Delega al Governo per la riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65,
e per il nuovo inquadramento della polizia locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di fornire i dovuti riscontri normativi ad una evoluzione funzionale che ha interessato, negli ultimi vent'anni, la polizia locale.

È doveroso ricordare che l'ordinamento nazionale della polizia locale è ancora informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che allo stato attuale dei compiti e delle funzioni attribuite agli agenti, in sede municipale e provinciale, risulta oramai inadeguata.

I profondi mutamenti intervenuti per la polizia locale negli ultimi anni trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata, la quale ha di fatto rafforzato le già esistenti attribuzioni funzionali, in ambito amministrativo, individuandone altresì di nuove, come il riconoscimento della qualità di forza di pubblica sicurezza, ed elaborando importanti riqualificazioni identitarie che hanno stabilito la specialità della polizia locale all'interno della struttura dell'ente di appartenenza.

Ancora, su impulso della Corte di cassazione, si è affermato da tempo in materia di polizia giudiziaria, il principio della competenza piena della polizia locale di perseguire ogni tipo di reato e, quindi, di non restringere la sua sfera di attività unicamente alle condotte illecite, depenalizzate o amministrative ma di intervenire ovunque venga commessa o tentata una violazione della legge penale nella fattispecie del delitto o della contravvenzione.

D'altronde, il fatto che dall'Amministrazione centrale, da quella periferica e da quelle locali provengano incentivazioni all'armamento degli operatori della polizia locale concorre a delineare un quadro evolutivo del ruolo di difesa sociale acquisito dal-

l'agente locale nel fronteggiare forme di devianza e di criminalità, certamente indicativo di una crescita dell'allarme sociale e della conseguente evoluzione del ruolo.

A mutare, nel corso degli anni, in risposta alle esigenze via via emergenti dal territorio e dalle autorità competenti, è stata la concezione stessa di vivibilità del contesto pubblico, urbana e metropolitana, segnatamente in tema di sicurezza pubblica, e soprattutto i suoi contorni e contesti operativi. In questo senso appare ormai inattuale e inadeguata l'organizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente, soprattutto in considerazione delle mutate circostanze operative e funzionali, che determinano conseguentemente nuove esigenze strutturali e strumentali, finalizzate a garantire la fattibilità di quell'azione qualificata e specialistica che è attualmente richiesta agli agenti sul territorio, nell'esercizio delle loro rinnovate funzioni.

Occorre ricordare che la polizia locale è ormai da tempo coinvolta in specifiche operazioni di ordine pubblico eseguite dalle altre Forze di polizia, tanto in situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con le polizie statali su iniziativa e richiesta del prefetto. Difatti, in applicazione dei principi e delle finalità alla base delle politiche integrate per la sicurezza, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un programma di accordi di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «patti per la sicurezza», che prevedono azioni congiunte sulle materie inerenti la pubblica sicurezza e, più specificatamente, la sicurezza urbana, nozione relativamente nuova ma

estremamente significativa per evidenziare l'incremento di impegni e di responsabilità affidati alla polizia locale, sia in autonomia che in sinergia con l'Autorità di pubblica sicurezza.

Questo rinnovato coinvolgimento del comparto si traduce in un ulteriore, progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per il personale che, su disposizione del sindaco, può essere impiegato, in via sussidiaria, per la vigilanza, anche armata, del territorio ove lo richiedano peculiari condizioni locali, oppure eventi dotati di elevata criticità.

Una tale evoluzione dei doveri e delle responsabilità deve trovare opportuno riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Non si può tralasciare di considerare, a tal riguardo, le forti criticità che ancor condizionano, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, gli agenti di polizia locale a seguito dell'abolizione dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, disposti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Una disposizione che non tiene conto della forte rischiosità delle operazioni che vedono coinvolti quotidianamente questi agenti. Senza dimenticare che, accanto alla lesività da traumi il personale operante, soprattutto, nei servizi esterni, risulta, in elevata misura, vittima di malattie professionali strettamente collegate ai livelli di inquinamento e pericolosità ambientale a causa della tipicità del loro lavoro che implica presenza costante in luoghi degradati sotto il profilo ecologico.

Ci si trova nella paradossale situazione in cui ad un oggettivo aumento di compiti, funzioni, responsabilità e doveri dei lavoratori corrisponde una contrazione ingiustificata e,

quasi, sconsiderata degli istituti di tutela. Un paradosso che pesa gravemente sulla professionalità e sulla sicurezza di cittadini che sono quotidianamente al servizio della comunità, in un contesto che li rende, di fatto, mediatori di criticità e conflitti e tutori della vivibilità del contesto pubblico.

In un tale quadro di riferimento si colloca il presente disegno di legge recante una delega al Governo per la riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e il nuovo inquadramento della polizia locale.

In particolare, l'articolo 1 della proposta delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della citata norma, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, l'inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile, che dovrebbe determinare l'annoveramento tra i soggetti di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. In secondo luogo il superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, finalizzato a riconoscere a tutti gli effetti, all'agente di polizia locale, la qualifica di polizia giudiziaria. Tale superamento si rende necessario sotto il profilo normativo ai fini di armonizzare la normativa vigente alla realtà dei fatti, garantendo allo stesso tempo una maggiore operatività e una inderogabile tutela per il personale che, *de facto*, si trova già ad operare in tal senso.

La delega è altresì improntata a disciplinare gli aspetti contrattuali del personale coinvolto, inscrivendolo all'interno della disciplina pubblicistica del contratto di lavoro ed equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato, al fine di superare le molte criticità che ancora condizionano la categoria. Successivamente la delega è finalizzata ad una armonizzazione dei compiti, delle funzioni e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze fun-

zionali e strumentali, con particolare riferimento a tutte le conseguenze derivanti, sotto il profilo operativo, dai patti per la sicurezza, anche in tema di raccordo tra i diversi livelli e organi coinvolti a livello istituzionale.

Da ultimo, si fornisce un'indicazione di principio relativamente alla dirigenza interna, indicando per essa l'inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti a tempo determinato, provenienti da altre amministrazioni, al fine di evitare la criticità che negli ultimi tempi hanno interessato, a tal riguardo, la categoria in oggetto.

L'articolo 2 reca norme attuative, prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 siano adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Si prevede, in particolare, che quest'ultima si esprima entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi e che, decorso tale termine, il Governo possa comunque procedere. Si prevede, infine, che gli schemi siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, e decorso tale termine, si dà comunque la facoltà al Governo di emanare i decreti legislativi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e per il nuovo inquadramento della polizia locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e al nuovo inquadramento della polizia locale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) inquadramento come Forza di polizia ad ordinamento civile e conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

b) superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria;

c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato;

e) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale con quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza;

f) riordino della dirigenza interna della polizia locale in base alla normativa in vigore per le Forze di polizia ad ordinamento civile e conseguente inapplicabilità delle disposizioni relative all'assunzione di dirigenti provenienti da altre amministrazioni a tempo determinato, ovvero a contratto.

Art. 2.

(Norme attuative)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia locale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

